



Regione Lombardia



**Consorzio
Parco Groane**
Cesate - Milano

Parco Regionale delle Groane

Piano territoriale approvato con legge regionale 25 agosto 1988 n. 43

Piano di settore Boschi

artt. 4 e 6 norme tecniche di attuazione

Oggetto:

Norme tecniche di attuazione

Allegato alla deliberazione n. .13. del 29 giugno 1994 di approvazione del Piano di settore

progetto redatto da

dr. Luca Frezzini - tecnico forestale

dr. Mario Paganini - tecnico forestale

TITOLO I° Disposizioni generali

ART. 1 CONTENUTO E FINALITÀ'

Il Piano di Settore Boschi è Piano di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale Regionale delle Groane per il settore funzionale e la tutela delle aree di interesse forestale e naturalistico, in conformità alle finalità di interesse pubblico previste dalla Legge Regionale istitutiva del Parco, del Piano Territoriale stesso e della legislazione regionale sulla tutela della vegetazione nei Parchi Regionali (LL.RR. 20 agosto 1976, n° 31, 25 agosto 1988, n° 43, e 27 gennaio 1976, n° 9, e successive modifiche ed integrazioni).

Il Piano di Settore Boschi specifica ed integra le prescrizioni del Piano Territoriale relative alla conservazione ed al recupero delle aree di interesse forestale o naturalistico nell'ambito del territorio del Parco delle Groane e disciplina il trattamento e gli interventi nelle aree stesse. Per quanto non previsto dal presente Piano di Settore, si applica il Regolamento Regionale 23 febbraio 1993 n° 1.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Piano di Settore Boschi e la presente normativa si applicano all'interno del Territorio del Parco delle Groane nelle aree di interesse forestale e naturalistico. Ai sensi della presente normativa sono definite aree di interesse forestale e naturalistico i boschi, le siepi boscate, i terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva, i giardini, i filari e le superfici improduttive naturali.

Nelle presenti norme per brevità, per "Consorzio" si intende il Consorzio per il Parco delle Groane, per "P.T.C." il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, per "P.S. Bo." il Piano di Settore Boschi, comprensivo dei suoi elaborati tecnici e delle presenti norme.

ART. 3 DOCUMENTI DEL PIANO DI SETTORE BOSCHI

Il P.S. Bo. si compone dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- norme tecniche di attuazione e glossario;
- prospetto per il calcolo dell'indice ambientale;
- elaborati grafici:

- Tav. A:
 - A1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - A2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - A3 carta degli interventi
- Tav. B:
 - B1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - B2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - B3 carta degli interventi
- Tav. C:
 - C1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - C2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - C3 carta degli interventi
- Tav. D:
 - D1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - D2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - D3 carta degli interventi
- Tav. E:
 - E1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi

- E2 carta di sintesi dello stato di fatto
- E3 carta degli interventi
- Tav. F:
 - F1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - F2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - F3 carta degli interventi
- Tav. G:
 - G1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - G2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - G3 carta degli interventi
- Tav. H:
 - H1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - H2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - H3 carta degli interventi
- Tav. I:
 - I1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - I2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - I3 carta degli interventi
- Tav. L:
 - L1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - L2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - L3 carta degli interventi
- Tav. M:
 - M1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - M2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - M3 carta degli interventi
- Tav. N:
 - N1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - N2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - N3 carta degli interventi
- Tav. O:
 - O1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - O2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - O3 carta degli interventi
- Tav. P:
 - P1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - P2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - P3 carta degli interventi
- Tav. Q:
 - Q1 particelle indicative e toponomastica dei luoghi
 - Q2 carta di sintesi dello stato di fatto
 - Q3 carta degli interventi

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

Ciascuna area boscata e naturalistica è individuata negli elaborati tecnici del P.S. Bo. in base a categoria d'uso del suolo, stato di fatto forestale, con ulteriore precisazione della classe economica, categoria attitudinale e classe ecologica, secondo la seguente classificazione.

- I) Categoria d'uso del suolo
 - Bosco
 - Siepe boscata
 - Terreno ricoperto da vegetazione erbacea od arbustiva
 - Superficie improduttiva naturale
 - Giardino
 - Filare
- II) Stato di fatto forestale
 - 1) Boschi e siepi boscate

- Bosco di latifoglie
- Bosco di conifere
- Bosco di Robinia
- Bosco di Ciliegio tardivo
- Impianto di specie arboree a rapido accrescimento non soggetto a cure agronomiche.

2) Aree ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva

- Terreno ricoperto da vegetazione erbacea con rinnovazione di specie arboree
- Terreno con vegetazione di brughiera
- Terreno rimboschito
- Terreno con vegetazione erbacea
- Prati ad uso ricreativo ed aiuole spartitraffico

3) Giardino

- Giardino di tipo storico
- Giardino di tipo naturalistico
- Giardino di tipo paesaggistico
- Giardino di tipo pubblico
- Giardino privo di particolare rilevanza

4) Superficie improduttiva naturale

III) Classi economiche

- Fustaia
- Perticaia
- Ceduo in conversione
- Ceduo semplice
- Incolto
- Arbusteto
- Ceduo a capitozzo
- Non definita

IV) Categorie attitudinali

- Funzione produttiva
- Funzione naturalistica
- Funzione protettiva
- Funzione ricreativa
- Funzione Paesaggistica
- Non definita

V) Classe ecologica

- classe "A1" - bosco di quercia con altre latifoglie tipiche locali climatiche;
- classe "A1 bis" - bosco di frassino, ontano ed altre latifoglie igrofile;
- classe "A2" - bosco di quercia e pino silvestre;
- classe "A3" - bosco di quercia con robinia od altre latifoglie esotiche oppure pioniere;
- classe "B1" - bosco di pino silvestre con quercia;
- classe "B2" - bosco puro di pino silvestre;
- classe "B3" - bosco di pino silvestre con robinia o latifoglie pioniere;
- classe "C1" - bosco di robinia con quercia od altre latifoglie tipiche locali;
- classe "C1 bis" - bosco di specie pioniere;
- classe "C2" - bosco puro di Robinia;
- classe "C3" - bosco di robinia con ciliegio tardivo;

- classe "C4" - bosco di ciliegio tardivo;
- classe "D1" - terreno ricoperto da vegetazione erbacea con rinnovazione di quercia o pino silvestre;
- classe "D2" - terreno ricoperto da vegetazione erbacea con rinnovazione di specie forestali esotiche o pioniere;
- classe "D3" - terreno con vegetazione di brughiera
- classe "D4" - terreno rimboschito;
- classe "D5" - terreno con vegetazione erbacea;
- classe "D6" - prato ad uso ricreativo;
- classe "E1" - impianto industriale di latifoglie;
- classe "E2" - impianto industriale di conifere;
- classe "F1" - giardino di interesse storico,
- classe "F2" - giardino di interesse naturalistico;
- classe "F3" - giardino di interesse paesaggistico;
- classe "F4" - giardino pubblico;
- classe "F5" - giardino privo di particolare rilevanza;
- classe "G1" - filare in buono stato vegetativo e sanitario;
- classe "G2" - filare in discreto stato vegetativo e sanitario;
- classe "G3" - filare in cattivo stato vegetativo e sanitario
- classe "H1" - arbusteto di specie tipiche locali climatiche
- classe "H2" - arbusteto di specie tipiche locali pioniere
- classe "H3" - arbusteto di specie autoctone non locali od esotiche.

La classificazione ha finalità esclusive di riferimento al P.S. Bo., senza alcuna rilevanza in altra normativa o settori funzionali, in particolare per i profili urbanistici ed edilizi.

ART. 5 DEFINIZIONE DI BOSCO

Ai sensi della presente normativa si definisce bosco una superficie di almeno 2.000 m² con larghezza minima, misurata sulla proiezione a terra dell'area di insidenza della chioma, di metri 25 con copertura arborea di almeno il 20% della superficie (L.R. 80/89); viene considerata bosco, ad integrazione di quanto previsto dalla L.R. 80/89, anche una superficie minore di 2.000 m² purché confinante con terreni con rinnovazione di piante arboree od arbustive.

Nei boschi d'alto fusto almeno il 50% delle piante radicate deve presentare un diametro a petto d'uomo (1,30 m.) maggiore od uguale a 7,5 cm. Per copertura arborea si intende l'area di insidenza della chioma delle piante che possono superare l'altezza di m. 8 a 30 anni di età; vengono altresì considerati boschi i rimboschimenti artificiali di età superiore a 10 anni, gli impianti di specie arboree a rapido accrescimento e gli impianti di specie tipiche locali o naturalizzate non più soggetti a cure colturali agronomiche.

ART. 6 DEFINIZIONE DI SIEPE BOSCATATA

Si definisce siepe boscata una superficie compresa tra 500 e 2.000 m², oppure superficie maggiore con larghezza uguale o minore a 25 m., misurata come stabilito dall'art. 5, con copertura arborea o arbustiva di almeno il 20% della superficie. Sono considerate siepi boscate superfici anche inferiori a 500 m² purché presentino uno sviluppo lineare di almeno 25 m. di lunghezza.

Nelle siepi boscate governate a fustaia almeno il 50% delle piante deve presentare un diametro a petto d'uomo maggiore od uguale a 7,5 cm. Nelle siepi boscate costituite da arbusti il 50% delle piante deve presentare diametro del fusto, misurato alla base, di almeno 3 cm.

ART. 7 DEFINIZIONE DI TERRENO RICOPERTO DA VEGETAZIONE ERBACEA OD ARBUSTIVA

Si definisce terreno ricoperto da vegetazione erbacea od arbustiva una superficie, di almeno 500 m², ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva oppure di rinnovazione di specie arboree cresciuta spontaneamente; i terreni agricoli abbandonati da più di 3 anni, salvo quelli destinati a set-aside; i rimboschimenti di età compresa tra 1 e 10 anni; i prati destinati all'attività ricreativa, aiuole spartitraffico e scarpate stradali.

Ai sensi della L.R. 80/89 il terreno ricoperto da rinnovazione di specie arboree, cresciuta spontaneamente, di almeno 2.000 mq. di superficie, con copertura di almeno il 20% della superficie, costituita da soggetti che per almeno il 50% presenta \bar{Y} del fusto inferiore a 7,5 cm, viene definito bosco. Risulta invece definito terreno ricoperto da vegetazione erbacea ed arbustiva con rinnovazione nella presente normativa.

ART. 8 DEFINIZIONE DI GIARDINO

Si definisce giardino un'area, cintata o non, di pertinenza di edifici o attrezzature sportive, di superficie uguale o maggiore a m² 2.000, con alberi la cui chioma occupi almeno il 10% della superficie e le zone non alberate siano ricoperte da prato o arbusti ornamentali. Può essere definito giardino un'area, con le caratteristiche sopra indicate, di superficie minore a 2.000 m² purché decisamente separata dalle aree improduttive circostanti.

ART. 9 DEFINIZIONE DI FILARE

Si definisce filare un gruppo di almeno 5 piante, appartenenti a specie arboree, messe a dimora lungo una o due file; la distanza fra gli alberi disposti in filare può anche non essere regolare, ma comunque non deve essere superiore a 30 m. Il filare può anche essere costituito da più specie.

ART. 10 DEFINIZIONE DI SUPERFICIE IMPRODUTTIVA NATURALE

Si definisce superficie improduttiva naturale un'area occupata da stagni, i corsi d'acqua naturali, le zone umide anche di origine artificiale e periodicamente sommerse dall'acqua le cui sponde risultino ricoperte da vegetazione naturale e spontanea.

ART. 11 ELENCO SPECIE TIPICHE LOCALI ARBOREE ED ARBUSTIVE

Ai fini della presente normativa sono considerate specie tipiche locali le piante arboree ed arbustive, di cui al presente articolo, suddivise in tre categorie. E' fatto divieto di introdurre specie non riportate nel presente articolo nelle aree di interesse forestale con l'esclusione dei giardini e dei

filari; tale divieto si intende anche per la realizzazione di nuovi rimboschimenti e per la formazione di siepi boscate.

Possono essere impiantate senza alcuna limitazione in tutte le aree di interesse forestale del Parco le seguenti specie:

Acer campestre (<i>Acer campestre</i>) L.	Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>) Jacq.
Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>) L.	Berretta da prete (<i>Euonymus europaeus</i>) L.
Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>) Cranz	Brugo (<i>Calluna vulgaris</i>) Hull.
Ciliegio a grappoli (<i>Prunus padus</i>) L.	Ebbio (<i>Sambucus ebulus</i>) L.
Ciliegio (<i>Prunus avium</i>) L.	Frangola (<i>Frangula alnus</i>) Miller
Farnia (<i>Quercus robur</i>) L.	Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i>) Link
Frassino (<i>Fraxinus excelsior</i>) L.	Ginestra nera (<i>Lembotropis nigricans</i>) Griseb
Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i>) Miller	Ginestra spinosa (<i>Genista germanica</i>) L.
Olmo campestre (<i>Ulmus campestris</i>) Auct.	Ginestrella (<i>Genista tinctoria</i>) L.
Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>) Gaertner	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>) L.
Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>) L.	Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>) L.
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>) L.	Pallon di neve (<i>Viburnum opulus</i>) L.
Pioppo gatterino (<i>Populus canescens</i>) Sm.	Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>) L.
Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>) L.	Rosa cavallina (<i>Rosa arvensis</i>) Hudson
Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i>) L.	Rosa selvatica (<i>Rosa canina</i>) L.
Rovere (<i>Quercus petraea</i>) Liebl.	Rosa serpeggiante (<i>Rosa gallica</i>)
Salice bianco (<i>Salix alba</i>) L.	Salici (<i>Salix spp.</i>)
Salice cinereo (<i>Salix cinerea</i>) L.	Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>) L.
Salicone (<i>Salix capraea</i>) L.	Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>) L.
Tiglio intermedio (<i>Tilia x vulgaris</i>) Hayne	
Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i>) Miller	

Possono essere impiantate in aree di interesse forestale o nei rimboschimenti solo nell'ambito di progetti autorizzati dal Consorzio le seguenti specie:

Acer montano (*Acer pseudoplatanus*) L.
Castagno (*Castanea sativa*) Miller
Frassino (*Fraxinus angustifolia*) Vhal.
Noce (*Juglans regia*) L.
Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) Pallas
Orniello (*Fraxinus ornus*) L.
Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*) Scop.
Spirea con foglie di salice (*Spiraea salicifolia*) L.
Gelso (*Morus Alba*, *Morus Nigra*)

Possono essere impiantate in aree di interesse forestale o nei rimboschimenti nell'ambito di interventi di iniziativa pubblica o nell'ambito di ricerca scientifica le seguenti specie:

Acer riccio (*Acer platanoides*) L.
Agrifoglio (*Ilex aquifolium*) L.

Bagolaro (*Celtis australis*) L.
Cerro (*Quercus cerris*) L.
Platano (*Platanus hybrida*) Brot.
Robinia (*Robinia pseudoacacia*) L.
Sorbo montano (*Sorbus aria*) Crantz
Tasso (*Taxus baccata*) L.
Ginepro (*Juniperus communis*) L.
Rovo (*Rubus spp.*)

TITOLO II* Gestione, manutenzione, miglioramenti

ART. 12 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE FORESTALE

Le aree di interesse forestale o naturalistico presenti nel territorio del Parco devono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel migliore stato di conservazione culturale in armonia con gli obiettivi, finalità e norme del presente Piano. In particolare tutti gli interventi devono tendere, ove possibile, alla formazione e mantenimento dei boschi a vegetazione climatica favorendo la diffusione di specie tipiche locali, la conversione dei boschi cedui in fustaie, l'ampliamento delle superfici boscate. (L.R. 9/77).

ART. 13 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI

Per gli ambiti forestali di superficie superiore ad 80 ettari devono essere predisposti Piani di Assestamento Forestale.

Viene definito ambito forestale un insieme accorpato di particelle indicative costituite da boschi, terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva, superfici improduttive naturali.

Si definisce particella indicativa un'area di interesse forestale o naturalistico omogenea per categoria d'uso del suolo, stato di fatto forestale, classe economica, categoria attitudinale, classe ecologica.

Il Piano di assestamento Forestale è pure obbligatorio per gli ambiti forestali contigui la cui superficie complessiva è superiore ad 80 ettari.

I Piani di Assestamento Forestale devono essere redatti secondo quanto stabilito dalle norme per la redazione dei Piani di Assestamento approvate dalla Giunta Regionale della Lombardia. Tali Piani possono anche essere estesi alle proprietà private.

ART. 14 NORME PER LA TUTELA DEI BOSCHI E DELLE SIEPI BOScate

La trasformazione d'uso dei boschi e delle siepi boscate è sempre vietata fatto salvo quanto previsto dall'art. 57.

E' vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui tranne che per motivi di lotta fitosanitaria o nei boschi con funzione non definita. E' di norma vietata la trasformazione dei boschi cedui invecchiati in cedui semplici tranne nei casi citati dal precedente comma o, per i boschi a funzione protettiva, quando sussistono problemi di dissesto idrogeologico.

All'interno dei boschi e delle siepi boscate sono altresì vietati:

- a) interventi di lavorazione andante del terreno;
- b) riporti e depositi di terreno, nonché di qualsiasi altro materiale, anche se temporanei;
- c) depositi di letame anche in fasce di 20 metri adiacenti ai boschi ed alle siepi boscate;
- d) realizzazione di baracche e qualsiasi altro tipo di manufatto ad eccezione di quelli autorizzati dal Presidente del Consorzio per la protezione e la salvaguardia di aree di particolare interesse naturalistico e ambientale;
- e) estirpazione di alberi, arbusti e rinnovazione naturale di specie tipiche locali.

ART. 15 NORME PER LA TUTELA DELLE SIEPI DI ARBUSTI

Nelle siepi di arbusti non sono ammessi interventi di taglio tranne l'eliminazione delle piante morte o infestanti; sono ammessi interventi per il mantenimento complessivo delle siepi consistenti in potature di rimonda e contenimento. Nelle siepi di arbusti di classe ecologica "H3" è consentita l'estirpazione delle siepi purché vengano sostituite con altre costituite da specie tipiche locali. L'autorizzazione all'estirpazione è rilasciata dal Presidente del Consorzio, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

ART. 16 NORME DI TUTELA DEI TERRENI RICOPERTI DA VEGETAZIONE ERBACEA OD ARBUSTIVA

E' vietata la trasformazione d'uso dei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva fatta eccezione per quelli a funzione non definita la cui trasformazione d'uso è soggetta ad autorizzazione del Presidente del Consorzio e salvo quanto previsto dall'art. 57. L'autorizzazione è negata qualora la trasformazione implichi una riduzione considerevole degli ambiti forestali.

Nei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva è altresì vietata l'estirpazione delle piantine appartenenti a specie arboree od arbustive presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.

Il taglio delle piante isolate è soggetto alle disposizioni dell'art. 20 del presente regolamento. E' consentita la realizzazione di fasce tagliafuoco la cui larghezza non potrà essere superiore a metri 5; per la realizzazione di tali fasce e per il solo taglio della vegetazione erbacea è ammesso l'uso di radibosco o macchine simili applicate a trattori o motocoltivatori.

Nei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva di classe ecologica "D5" sono ammessi gli interventi di rimboschimento.

Nei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva si applicano i divieti stabiliti all'ultimo comma dell'art. 14 fatti salvi gli interventi necessari per i rimboschimenti ammessi.

ART. 17 NORME DI TUTELA DELLE SUPERFICI IMPRODUTTIVE NATURALI

E' vietata la trasformazione d'uso delle superfici improduttive naturali; sono altresì vietati tutti gli interventi comportanti il drenaggio delle acque ed il prosciugamento delle superfici improduttive naturali. Previa autorizzazione del Presidente del Consorzio sono ammessi gli interventi volti ad evitare l'interramento delle superfici improduttive naturali, nonché la proliferazione delle specie infestanti. Eventuali progetti di recupero e miglioramento delle aree interessate dalle superfici improduttive naturali potranno prevedere movimenti di terra, mutamento dell'assetto e forma delle sponde, messa a dimora di piante, opere di consolidamento ecc. solo ed esclusivamente se finalizzati ad una migliore conservazione dell'ambiente naturale, alla nidificazione della fauna selvatica ed ad un migliore insediamento della flora spontanea palustre. La realizzazione degli interventi di recupero e miglioramento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consorzio che potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dell'opera. Nelle superfici improduttive naturali si applicano i divieti stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 14 punti b) c), d) ed e), fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo.

ART. 18 NORME PER LA TUTELA DEI GIARDINI

Nei giardini è ammesso, previa denuncia al Consorzio, il taglio delle piante morte, ammalate e non risanabili, fortemente deperite e pericolanti; nei giardini privi di particolare rilevanza è pure ammesso il taglio delle piante non tipiche locali.

Nei giardini di interesse naturalistico e paesaggistico, qualora il taglio dovesse riguardare contemporaneamente più piante con modificazione della struttura del giardino, il taglio è subordinato alla presentazione di un progetto di ripristino del giardino autorizzato dal Presidente del Consorzio; può essere previsto il versamento di una cauzione.

Per i giardini di interesse storico ogni intervento che comporti tagli considerevoli di piante ovvero interventi di restauro, ripristino o ristrutturazione del giardino, va attuato attraverso la redazione di un apposito piano di assestamento.

Elementi del piano di assestamento sono:

- accurato studio del patrimonio arboreo ed arbustivo e degli elementi architettonici presenti;
- indagine storica sulla origine ed evoluzione del giardino;
- indicazione, su base pluriennale, degli interventi di ripristino, restauro o nuove realizzazioni.

Il piano di assestamento deve essere realizzato da tecnico forestale iscritto ad albo professionale e da architetto, esperto in arte dei giardini, iscritto ad albo professionale.

Il piano di assestamento è autorizzato dal Presidente del Consorzio del Parco; per i giardini sottoposti al vincolo della Legge 1089/1939 deve essere acquisito il parere della Sovrintendenza ai Beni Ambientali. Per i giardini sottoposti al vincolo della legge 1497/1939 deve essere acquisito il parere del Servizio Beni Ambientali.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate previo parere del Consiglio Direttivo del Consorzio. Nei giardini di interesse storico, paesaggistico, naturalistico e pubblico è altresì vietata la trasformazione d'uso.

Per potature, interventi di dendrochirurgia e consolidamento, si applicano le disposizioni del successivo art. 19.

ART. 19 NORME PER LA TUTELA DEI FILARI

Nei filari è ammesso, previa denuncia al Consorzio, il taglio delle piante morte, ammalate e non risanabili, fortemente deperite e pericolanti. Qualora il taglio interessi più alberi o, in qualche modo, interrompa la continuità del filare, il taglio è subordinato all'impegno del richiedente al reimpianto del filare.

Può essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale al fine di garantire il reimpianto del filare.

Per i filari sottoposti al vincolo della legge 1497/1939 deve essere acquisito il parere del Servizio Beni Ambientali.

Gli interventi di potatura, dendrochirurgia e consolidamento sono soggetti a nulla osta del Presidente del Consorzio che dovrà stabilire le norme specifiche di esecuzione dei lavori. Sono di norma vietati interventi di capitozzatura o che comportino drastica riduzione della chioma con l'eccezione dei salici destinati alla produzione di vimini.

ART. 20 NORME PER LA TUTELA DI PIANTE ISOLATE

E' ammesso, previa denuncia al Consorzio, il taglio delle piante isolate morte, ammalate e non risanabili, fortemente deperite e pericolanti; qualora le piante isolate si presentino a gruppi è altresì ammesso, previa denuncia al Consorzio, il taglio fitosanitario.

Per gli interventi di potatura, dendrochirurgia, consolidamento, si applicano le disposizioni dell'art. 19.

ART. 21 MODALITÀ' ED EPOCA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DEL BOSCO ED ALTRE AREE DI INTERESSE FORESTALE

Gli interventi di pulizia e del taglio delle piante morte, schiantate o sradicate da eseguire in bosco ed in altre aree di interesse forestale, con esclusione dei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva di classe ecologica "D5" e "D6" e giardini, sono soggetti a preventiva denuncia e sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno tranne nei mesi di maggio e giugno.

Nei boschi e nelle altre aree di interesse forestale ad esclusione dei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva di classe ecologica "D4", "D5" e "D6" e dei giardini è vietato l'uso di radibosco o macchine simili applicate a trattatrici o motocoltivatori.

La pulizia del bosco dovrà essere effettuata nel pieno rispetto della rinnovazione di specie forestali autoctone e degli arbusti caratteristici del sottobosco (biancospino, pallon di neve, sanguinella, ecc.).

ART. 22 POTATURE IN BOSCO OD IN SIEPI BOScate

Salvo la rimonda è vietata qualsiasi forma di potatura delle piante radicate in bosco o nelle siepi boscate. E' ammessa la spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della chioma. I tagli vanno eseguiti rasenti al fusto senza però danneggiare il collare.

ART. 23 NORME PER LE MIGLIORIE FORESTALI

Il Consorzio per il Parco delle Groane incentiva le migliorie forestali mediante contributi finalizzati di cui all'art. 25 od assistenza tecnica. Ai sensi della presente normativa si intendono per migliorie forestali gli interventi di pulizia del bosco, rinfoltimento, cure colturali, interventi per la prevenzione degli incendi, tutela fitopatologica, sostituzione di specie indesiderate. Nell'ambito degli interventi di migliorie forestale può essere ammessa l'estirpazione del Ciliegio tardivo (*Prunus serotina*) e, nei boschi di classe "C" ed "E" il taglio raso a buche ai fini di sostituire le specie presenti. In tal caso l'ampiezza della buca non può essere superiore ai 1.500 m² e la superficie totale delle buche non potrà, inoltre, superare un decimo della superficie totale interessata dal progetto di migliorie.

L'esecuzione degli interventi di migliorie forestale su aree superiori a 0,5 ettari è soggetta ad autorizzazione del Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve presentare progetto di miglioria forestale, firmato da tecnico abilitato contenente:

- relazione tecnica forestale indicante le caratteristiche dei luoghi, le modalità di esecuzione dei lavori, il n° e la specie delle piante da mettere eventualmente a dimora ed i tempi di esecuzione, firmata da tecnico iscritto all'albo professionale dei Dottori agronomi e Forestali
- planimetria a scala 1:5.000 o maggiore dell'area interessata;
- computo metrico ed analisi dei prezzi (solo nel caso di richiesta di contributi).

I richiedenti possono essere assoggettati al versamento di un deposito cauzionale.

ART. 24 NORME PER I RIMBOSCHIMENTI

Il Consorzio per il Parco delle Groane incentiva i rimboschimenti mediante contributi finalizzati di cui all'art. 25 od assistenza tecnica.

Il rimboschimento che interessa superfici superiori a 0,5 ettari è soggetto ad autorizzazione del Presidente del Consorzio per il Parco delle Groane, sentito il Consiglio Direttivo. Il richiedente deve presentare progetto di rimboschimento, firmato da tecnico abilitato, contenente:

- relazione tecnica indicante le caratteristiche dei luoghi, le modalità di esecuzione dei lavori, il n° e la specie delle piante da mettere eventualmente a dimora ed i tempi di esecuzione, firmata da tecnico iscritto all'albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali
- planimetria a scala 1:5.000 o maggiore dell'area interessata;
- computo metrico ed analisi dei prezzi (solo nel caso di richiesta di contributi).

I rimboschimenti devono essere eseguiti utilizzando solo ed esclusivamente specie incluse negli elenchi di cui all'art. 11. Nella scelta delle aree da rimboschire devono essere privilegiate quelle indicate negli elaborati grafici allegati al Piano di Settore. I richiedenti possono essere assoggettati al versamento di un deposito cauzionale.

ART. 25 CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Vengono concessi ai sensi della L.R. 80/89 contributi in conto capitale ai proprietari privati ed Enti Pubblici proprietari di aree di interesse forestale, con esclusione dei giardini, dei filari e delle siepi boscate, che intendano effettuare interventi di miglioria forestale o rimboschimenti. La richiesta di contributi può essere presentata anche per il rimboschimento di terreni agricoli. Le modalità per accedere ai contributi sono previste dall'art. 12 della citata Legge Regionale. Il Consorzio può convenzionarsi con proprietari privati od Enti Pubblici per la gestione delle aree di interesse forestale e per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 9/77, successive modifiche ed integrazioni. Il Consorzio può altresì procedere all'occupazione temporanea delle aree di interesse forestale, secondo le norme vigenti, al fine di eseguire interventi per la migliore conservazione delle aree di interesse naturale e forestale.

TITOLO III* Utilizzazioni e tagli

ART. 26 OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI TAGLIO

Chiunque intenda effettuare taglio di piante nei boschi, nei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva, nelle siepi boscate, nei giardini e nelle superfici improduttive naturali, nei filari, nonché degli alberi isolati è tenuto a presentare denuncia di taglio al Presidente del Consorzio. Il Presidente del Consorzio, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, può vietare totalmente o parzialmente il taglio quando questo contrasti con le norme del presente Piano oppure rilasciare nulla osta al taglio indicandone le modalità di esecuzione. La denuncia di taglio e relativo nulla osta hanno validità per una sola annata silvana, dal 1° aprile di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo). Il Taglio a raso, nei boschi d'alto fusto, quando ammesso è subordinato a preventiva autorizzazione del Consorzio.

ART. 27 CONTRASSEGNAZIONE DELLE PIANTE DA ABBATTERE

E' istituito il martello forestale del Parco delle Groane riportante la sigla "P.G."

Il martello forestale è conservato a cura del Direttore del Parco ed utilizzato dal medesimo o da tecnico forestale dipendente dal Consorzio o appositamente incaricato tra professionisti iscritti all'Albo.

Le piante d'alto fusto da abbattere di \bar{Y} superiore a 12,5 cm., comprese quelle isolate o radicate in giardini, devono essere contrassegnate, al colletto, col martello forestale del Consorzio.

Nei boschi cedui in fase di conversione, nelle perticacie e per ogni intervento che comporti un taglio di diradamento devono essere contrassegnate con vernice le piante da rilasciare; deve altresì essere redatto piedilista di martellata a cura del Consorzio.

Nei boschi ove previsto il taglio raso a strisce o a buche, la superficie di taglio dovrà essere delimitata con vernice.

ART. 28 TAGLIO DEI BOSCHI E DELLE SIEPI BOScate

Nella cartografia degli interventi allegata al presente Piano vengono indicati i tipi di taglio da eseguire nei boschi e nelle siepi boscate.

Interventi di utilizzazione difforni da quelli indicati in cartografia possono essere autorizzati, in aree non soggette a Piano di Assestamento Forestale, di cui al precedente art. 13, con atto deliberativo del Consiglio Direttivo del Consorzio, sulla base di specifici progetti di taglio o di migioria forestale, redatti da tecnico forestale abilitato.

ART. 29 TAGLIO COLTURALE

Per taglio colturale si intende l'utilizzazione dei soggetti fortemente ammalati, deperiti, malformati e comunque senza avvenire. Verranno utilizzate poi le piante che, all'interno delle varie classi diametriche, risultassero soprannumerarie e gli alberi che hanno superato il \bar{Y} di recidibilità, rilasciando comunque quelli ancora molto vigorosi e con caratteristiche selvicolturali assai pregevoli.

ART. 30 TAGLIO DI MIGLIORIA

Per taglio di miglioria si intende l'utilizzazione dei soggetti malformati, ammalati, fortemente intristiti e con molte tare; l'utilizzazione per piccoli gruppi o pedali di alberi che hanno superato il \bar{Y} di recidibilità solo in presenza di rinnovazione spontanea affermata; taglio di piante dominanti soggetti di piccolo diametro, ma con ottimi accrescimenti e pregevoli caratteristiche selvicolturali; taglio di alberi presenti in aree con rinnovazione naturale intensa e ben affermata.

ART. 31 TAGLIO FITOSANITARIO

Per taglio fitosanitario si intende l'utilizzazione degli alberi di brutto aspetto vegetativo ed in cattivo stato sanitario; vengono altresì tagliati i soggetti ammalati, deperienti, malformati, con tare, intristite e senza avvenire.

ART. 32 DIRADAMENTO

Per diradamento si intende l'utilizzazione dei soggetti supranumerari, dominati e senza avvenire, ammalati e con caratteristiche fenotipiche peggiori. Qualora il diradamento interessi i polloni presenti sulle ceppaie assume le caratteristiche di diradamento a scopo di conversione del bosco ceduo in fustaia.

ART. 33 TAGLIO RASO

Per taglio raso (o taglio a raso) si intende l'utilizzazione di tutti gli alberi presenti in una certa area. Nei boschi può essere eseguito solo il taglio raso a strisce. L'ampiezza delle strisce della tagliata non potrà superare 2.000 m² di superficie con larghezza massima di 25 metri.

Nell'ambito della stessa proprietà accorpata, di superficie maggiore od uguale a 20.000 m², la superficie complessiva delle strisce da tagliare contemporaneamente non potrà essere superiore ad un decimo e la distanza tra una striscia e l'altra inferiore a 25 metri.

Per superfici minori di 3.000 m² il taglio raso dovrà comunque essere eseguito in due utilizzazioni successive lasciando intercorrere un periodo superiore ad almeno un'annata silvana.

ART. 34 PULIZIA AI MARGINI DEI CAMPI COLTIVATI

Per pulizia ai margini dei campi coltivati si intende il taglio delle piante inclinate e sporgenti sulle superfici coltivate; le piante con \bar{Y} superiore a 12,5 cm. dovranno comunque essere contrassegnate con martello forestale.

ART. 35 NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO, GIOVANI FUSTAIE E PERTICAIE

Nei boschi non soggetti ai Piani di Assestamento Forestale ed ove previsto il taglio colturale o di miglioramento, il \bar{Y} di recidibilità è fissato in:

- cm. 70 per la Quercia;
- cm. 40 per il Pino silvestre;
- cm. 40 per la Robinia;
- cm. 55 per tutte le latifoglie assimilate alla Quercia;
- cm. 35 per tutte le latifoglie assimilate alle specie minori

Per le specie esotiche è ammesso il taglio di qualsiasi classe diametrica.

La massa da prelevare durante l'utilizzazione non potrà essere superiore al 25% di quella presente al momento dell'utilizzazione, fatti salvi i limiti di provvigione minima fissati dal successivo comma.

La provvigione minima da rilasciare, durante l'utilizzazione nei diversi tipi di bosco, dovrà essere almeno la seguente:

- mc. 150 nei boschi di classe ecologica "A" / ha;
- mc. 100 nei boschi di classe ecologica "B" / ha;
- mc. 100 nei boschi di classe ecologica "C" / ha.

Dai limiti percentuali di utilizzazione e di provvigione minima da rilasciare, sono esclusi i boschi soggetti a tagli fitosanitari. Il diradamento delle giovani fustaie e delle perticaie potrà interessare come massimo il 50% dei soggetti presenti. Nei boschi d'alto fusto, giovani fustaie e nelle perticaie è in ogni caso vietato il taglio raso, salvo per quanto previsto dall'art. 44.

ART. 36 NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI SEMPLICI

Il turno minimo di utilizzazione per i boschi e le siepi boscate governati a ceduo semplice è fissato in:

- 5 anni per il ciliegio tardivo;
- 10 anni per la robinia;
- 15 anni per tutte le altre latifoglie.

Non è previsto il rilascio di matricine nei boschi di Ciliegio tardivo, fatta eccezione per le eventuali specie arboree tipiche locali presenti. Nei boschi cedui di robinia devono essere rilasciate almeno 50 matricine per ettaro, di età uguale al ceduo. Le matricine devono essere scelte prioritariamente tra le specie tipiche locali, ed inoltre scelte fra le piante migliori, di maggior diametro, nate preferibilmente da seme, distribuite possibilmente in modo uniforme e a gruppi resistenti all'isolamento. Le matricine filate o malformate non possono essere computate nel numero complessivo.

Nelle siepi boscate il numero dei soggetti appartenenti a specie forestali tipiche locali da rilasciare è stabilito in una unità ogni 30 metri lineari.

Tali alberi potranno essere utilizzati solo al raggiungimento del \bar{Y} di recidibilità fissato in:

- cm. 50 per le querce e tutte le latifoglie ad essa assimilate;
- cm. 40 per il pino silvestre;
- cm. 40 per la robinia;
- cm. 35 per tutte le latifoglie assimilate alle specie minori.

I diradamenti eseguiti a metà turno potranno interessare solo il 50% delle piante presenti con esclusione delle matricine; in caso di densità rada il Presidente del Consorzio può non rilasciare nulla osta al taglio.

ART. 37 NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI INVECCHIATI E PER I CEDUI IN CONVERSIONE

Nei boschi cedui invecchiati o in conversione naturale oppure cedui semplici da convertire a fustaia il taglio di diradamento dovrà essere eseguito rilasciando almeno il 50% degli alberi.

Nei boschi cedui invecchiati od in conversione naturale a fustaia il numero dei soggetti presenti dopo il taglio non potrà comunque essere inferiore a 300 fusti per ettaro con \bar{Y} superiore a 12,5 cm.

ART. 38 NORME PER I BOSCHI E LE SIEPI BOScate SOTTOSTANTI LE LINEE ELETTRICHE, LUNGO IL CANALE SCOLMATORE E SOVRASTANTI GASDOTTI

Nell'area di insidenza delle linee elettriche, di pertinenza dei canali scolmatori o sovrastanti gasdotti il taglio dei boschi e delle siepi boscate può essere eseguito in deroga alle norme citate negli artt. 35 e 36.

Il taglio è soggetto a sola denuncia da parte dell'Ente richiedente che dovrà comunque allegare planimetrie delle linee interessate dall'intervento di manutenzione.

Il taglio dovrà comunque essere eseguito in conformità a quanto disposto dagli artt. 39 e 40.

E' vietato eseguire il taglio dei polloni o delle giovani piantine con radibosco o macchine simili.

Per il taglio degli alberi radicati al margine delle linee elettriche dovrà essere eseguita la contrassegnatura da parte del Consorzio.

Gli interventi di potatura degli alberi radicati a margine delle linee elettriche sono soggetti alle disposizioni dell'art. 19.

ART. 39 EPOCA DI ESECUZIONE DEI TAGLI

Il taglio di ogni tipo di bosco, siepe boscata o albero isolato è consentito dal 15 ottobre al 31 marzo.

Il taglio per le specie decidue è comunque consentito solo dopo la caduta delle foglie e prima della schiusura delle gemme. Il taglio di piante al di fuori dei periodi sopra citati è ammesso solo per soggetti morti o pericolanti. Il taglio di piante nei giardini o nei filari è ammesso in ogni periodo dell'anno.

ART. 40 MODALITÀ' DEL TAGLIO NEI BOSCHI E SIEPI BOScate

Il taglio dei boschi e delle siepi boscate governati a ceduo deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve risultare inclinata verso l'esterno e prossima al colletto ovvero rasente al terreno.

Nei boschi d'alto fusto dovrà essere evitato qualsiasi danno alle piante circostanti ed al novellame eventualmente presente.

ART. 41 SRADICAMENTO DI PIANTE E CEPPAIE

Lo sradicamento di piante o ceppaie nei boschi e nei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva è vietato, salvo che nei boschi a funzione non definita, ovvero per fini di miglioria forestale ai sensi del precedente art. 23. Nelle siepi boscate è ammesso lo sradicamento di piante o ceppaie per rettifiche marginali o per costituire accessi ai campi coltivati, salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 57. L'intervento è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consorzio sentito il parere del Consiglio Direttivo.

ART. 42 ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti legnosi deve compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare le piante in piedi e la rinnovazione naturale. Tutto il materiale di risulta delle utilizzazioni (cimali, ramaglia, ecc.) dovrà essere sminuzzato in bosco oppure allontanato. Nei boschi e nelle siepi boscate il concentramento, l'allestimento e l'esbosco dei prodotti legnosi, nonché l'allontanamento delle risulite o il loro sminuzzamento, dovranno essere eseguiti non oltre 15 gg. dalla chiusura del periodo di taglio. Possono altresì per giustificati motivi di ordine fitosanitario essere imposte norme particolari.

ART. 43 NORME CONCERNENTI IL CONCENTRAMENTO E L'ESBOSCO DEI PRODOTTI E L'USO DI MACCHINE OPERATRICI

L'esbosco di norma dovrà avvenire tramite sentieri, piste o carrarecce già esistenti, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione o recentemente utilizzate. E' consentito l'esbosco a strascico avendo cura di evitare danni al suolo ed al soprassuolo. E' ammesso il transito di trattori gommati senza che però siano provocati movimenti di terreno. In casi eccezionali il Presidente del Consorzio, previo parere del Consiglio Direttivo, può autorizzare, la realizzazione di piste forestali; può essere richiesto il deposito cauzionale.

TITOLO IV• Difesa del bosco

ART. 44 DIFESA FITOSANITARIA

Il Consorzio, sentito l'Osservatorio regionale per le malattie delle piante, provvede, ove necessario, alla difesa delle aree di interesse forestale da attacchi parassitari e malattie stabilendo di volta in volta le modalità di intervento.

I proprietari o possessori di aree di interesse forestale sono tenuti a dare immediata notizia al Consorzio qualora si verificano attacchi epidemici di agenti patogeni vegetali o parassiti.

Ai fini della difesa fitosanitaria può essere autorizzato il taglio raso nei boschi dove, di norma, non è consentito.

ART. 45 CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO NEI BOSCHI, TERRENI RICOPERTI DA VEGETAZIONE ERBACEA OD ARBUSTIVA, SUPERFICI IMPRODUTTIVE NATURALI, SIEPI BOSCADE

E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva, superfici improduttive naturali e siepi boscate od a distanza da queste aree inferiori a metri 100.

All'interno delle sole aree boscate, con esclusione di quelle a perticaia, è consentita l'accensione di fuochi, quando non sussista il "grave stato di pericolosità", operando con le dovute cautele ed in giornate senza vento, a chi deve provvedere all'eliminazione di ramaglie o sterpaglie derivate dalla pulizia del bosco. Di tale intervento deve in ogni caso essere stata preventivamente data comunicazione al Consorzio; l'abbruciamento deve avvenire in giornate umide o piovose, in aree circoscritte da una fascia ripulita dal materiale combustibile; deve essere assicurata la continua sorveglianza del fuoco e non si devono produrre danni alle piante. Al termine dell'operazione le braci devono essere accuratamente spente e ricoperte con terra.

In ogni caso la persona che accende il fuoco è responsabile di tutti i danni ambientali che da esso possono svilupparsi; è comunque sempre vietato abbandonare fuochi o braci ancora accese o lasciate incustodite.

ART. 46 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Le Società, gli Enti, le Aziende Autonome proprietari o gestori di strade, ferrovie, canali le cui scarpate e margini distano meno di 100 metri di aree di interesse forestale (fatta esclusione dei giardini) sono obbligati a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno 2 metri da ogni bordo.

Si applicano inoltre le norme di cui alla L.R. 33/77, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 47 NORME RIGUARDANTI I BOSCHI DANNEGGIATI DAL FUOCO O DA ALTRE AVVERSITÀ' METEORICHE OPPURE BIOTICHE

Nei boschi, di qualsiasi classe ecologica, economica e funzionale, percorsi dal fuoco e dove si riscontrino gravi danni al patrimonio arboreo sono solo ammessi tagli fitosanitari. La medesima disposizione si applica altresì ai boschi fortemente danneggiati da avversità meteoriche o biotiche. Nei casi in cui la densità del bosco risulti estremamente rada o fortemente lacunosa il Proprietario o, in sua vece, il Consorzio, previa occupazione temporanea del terreno, deve provvedere al rinfoltimento con specie tipiche locali.

TITOLO V• Norme di tutela ambientale

ART. 48 DANNEGGIAMENTI

Sono vietati danneggiamenti di alberi ed arbusti.

Per danneggiamenti si intendono incisioni della corteccia, scortecciature, rottura di rami, lesioni all'apparato radicale, infissioni nel fusto e nelle branche di corpi estranei, fatti salvi gli interventi dendrochirurgici o di consolidamento.

Si intende per danneggiamento anche l'eliminazione o il taglio della rinnovazione gamica o agamica di specie arboree ad eccezione del ciliegio tardivo e delle specie non comprese nell'elenco di cui all'art. 11.

ART. 49 DIVIETO DI RACCOLTA DEL TERRICCIO, DELLO STRAME E DELLA RESINAZIONE DELLE PIANTE

E' vietata la raccolta del terriccio, dei prodotti di decomposizione del legno, delle foglie e l'asportazione del cotico erboso; è altresì vietata la raccolta del muschio.

Qualsiasi tipo e forma di resinazione è vietata.

ART. 50 RACCOLTA DEI SEMI, DEI FRUTTI FORESTALI E DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

La raccolta del materiale di riproduzione e propagazione vegetale d'interesse forestale può essere eseguita previa denuncia al Presidente del Consorzio del Parco delle Groane che può, entro 30 gg., vietarla o limitarla qualora detta operazione comprometta la rinnovazione o comporti danno al bosco. Trascorsi 30 gg. dalla presentazione della domanda senza che il Presidente abbia dettato prescrizioni particolari, l'interessato può procedere alla raccolta. La presente norma non si applica per le castagne, per le quali è ammessa la raccolta di un quantitativo fino a 3 kg. per persona al giorno; tale limitazione non si applica ai proprietari del bosco. L'iscrizione dei boschi al libro nazionale dei boschi da seme è disciplinata dalle disposizioni dalla legge 22 maggio 1973, n° 269 e dalla normativa delegata alla Regione ai sensi dell'art. 69, D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616.

ART. 51 NORME RELATIVE AL PASCOLO NEI BOSCHI, TERRENI RICOPERTI DA VEGETAZIONE ERBACEA OD ARBUSTIVA E SIEPI BOScate

Nei boschi, terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva e siepi boscate è vietato il pascolo ed il transito di greggi o mandrie di ovini, caprini, suini, equini, bovini.

E' vietato altresì, nelle aree stesse lasciare razzolare animali da cortile.

ART. 52 NORME PER L'ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

Nelle aree di interesse forestale è consentito il deposito temporaneo, durante il periodo di fioritura, delle arnie per l'esercizio dell'apicoltura, previa comunicazione al Presidente del Consorzio.

ART. 53 NORME PER LA TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI FUNGHI

In aggiunta ai divieti di raccolta ai sensi della L.R. n° 33/76 e successive modifiche, sono vietati il taglio e la raccolta dei rami in fiore di salici (*Salix* spp.), del brugo (*Calluna vulgaris*), delle ginestre (*Cytisus* spp., *Lembotropis* spp., *Genista* spp.).

Nelle aree di interesse forestale o naturalistico la raccolta delle specie per le quali è ammessa è consentita sino a sei esemplari per specie e persona.

E' fatto divieto di estirpazione della flora spontanea nelle aree boscate, siepi boscate, terreni ricoperti da vegetazione erbacea ed arbustiva e superfici improduttive naturali, salvo raccolte per fini scientifici debitamente autorizzate dal Presidente del Consorzio.

Per la raccolta dei funghi si applicano le disposizioni della legislazione vigente.

Art. 54 NORME PER LA FRUIZIONE DEI BOSCHI, DEI TERRENI RICOPERTI DA VEGETAZIONE ERBACEA OD ARBUSTIVA, DELLE SUPERFICI IMPRODUTTIVE NATURALI

Nei boschi, nei terreni ricoperti da vegetazione erbacea od arbustiva, con l'esclusione dei prati ad uso ricreativo o a funzione non definita, e nelle superfici improduttive naturali, sono vietati la realizzazione di aree di sosta attrezzate ad uso ricreativo. E' ammessa la realizzazione di percorsi naturalistici che all'interno delle aree a funzione naturalistica dovranno essere progettati al fine di arrecare minor disturbo possibile alla fauna e flora presenti. E' vietata la realizzazione di percorsi ciclabili nelle aree a funzione naturalistica. All'interno dei boschi e dei terreni incolti è ammessa la realizzazione di percorsi ciclabili solo lungo sentieri già esistenti; la realizzazione di percorsi ciclabili lungo tracciati non esistenti od abbandonati è vietata salvo per piccoli collegamenti tra percorsi già esistenti od in aree a funzione non definita. In linea generale deve essere evitata la realizzazione di parcheggi superiori a 40 posti auto ai bordi degli ambiti di interesse forestale con superficie superiore ai 10 ettari.

TITOLO VI• Norme finali

ART. 55 OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ'

E' ammessa deroga alla presente normativa per la realizzazione di opere di pubblica utilità che riguardano aree di interesse forestale.

Il progetto di tali opere dovrà essere corredato da verifica di compatibilità ambientale che, oltre ai contenuti dell'art. 15 delle N.T.A. del P.T.C. deve prevedere:

- progetto delle opere a verde per attenuare gli effetti negativi sulle aree circostanti;
- progetto di interventi forestali compensativi delle aree di interesse forestale alienate per la realizzazione dell'opera;
- preventivo dei costi degli interventi forestali compensativi succitati ai fini della determinazione della cauzione;
- valutazione dell'opera con riferimento al cambiamento degli indici ambientali calcolati come da prospetto allegato alle presenti norme in modo che la diminuzione del valore dell'indice ambientale risulti contenuti entro il limite minimo.

La deroga è autorizzata dal Consiglio Direttivo del Consorzio; ove la deroga comporti altresì deroga al P.T.C. si applicano le disposizioni dell'art. 27 N.T.A. del P.T.C.

ART. 56 SANZIONI

La violazione delle presenti norme comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 30 novembre 1983, n° 86, e dall'art. 26, N.T.A. del P.T.C. Alle stesse sanzioni è soggetto l'esercizio senza autorizzazione od in difformità dall'autorizzazione di attività sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché di attività sottoposte a denuncia, prima che sia rilasciato il nulla osta o sia decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero qualora siano eseguite in difformità rispetto alla denuncia od al nulla osta. Sono considerate violazioni comportanti danno di minima entità, ai sensi dell'art. 30, L.R. 30 novembre 1983, n° 86, le violazioni alle seguenti norme del P.S. Bo.:

- taglio di alberi, senza preventiva denuncia, ma in conformità alle norme del Piano e senza obbligo di contrassegnatura (artt. 26 - 27);
- interventi di potatura, dendrochirurgia su filari o su piante radicate in giardino o isolate, senza preventiva denuncia (artt. 18 - 19 - 20);
- esecuzione di lavori di pulizia del bosco in maggio o giugno (art. 21);
- esecuzione di taglio non rasente al terreno, slabbratura della corteccia, allontanamento delle risulite oltre il termine stabilito (artt. 40 - 42);
- raccolta di terriccio e strame (art.49);
- raccolta dei semi, dei frutti forestali e del materiale di propagazione vegetale senza preventiva denuncia (art. 50);
- raccolta della flora spontanea in violazione di quanto previsto dall'art. 53;

ART. 57 NORME PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE

La coltivazione delle cave di argilla, debitamente autorizzata ai sensi di legge, nelle aree di interesse forestale o naturalistico è ammessa, anche in deroga alla presente normativa. I piani di ripristino delle cave devono obbligatoriamente prevedere il reimpianto dei boschi e delle siepi

boscate eventualmente estirpate, nonché mantenere inalterate le categorie d'uso del suolo, se di interesse forestale, precedenti alla coltivazione. Tale impegno deve essere inserito nella convenzione o atto unilaterale d'obbligo alla cui stipula è subordinata l'autorizzazione di cava.

ART. 58 PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA E PIANI DI GESTIONE FAUNISTICA

I programmi di ricerca scientifica ed i Piani di Gestione Faunistica, di iniziativa pubblica, possono fornire proposte di utilizzazione, gestione e migioria delle aree di interesse forestale anche in deroga alla presente normativa; i programmi di ricerca scientifica devono essere approvati dall'Assemblea del Consorzio.

ART. 59 VALIDITÀ' DEL PIANO DI SETTORE BOSCHI

Il P. S. Bo. ha validità permanente ed è soggetto a revisione generale con periodicità decennale. La revisione delle categorie d'uso del suolo è effettuata con periodicità quinquennale.